

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG: 7427755953

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.novara

Stazione appaltante: Provincia di Novara

RUP: Geom. Adriano Zanetti

@: appalti@provincia.novara.it

Oggetto del bando: Servizi di ingegneria relativi alle verifiche di Vulnerabilità sismiche di edifici scolastici provinciali - Ist. Istr. Sup. Pascal - Strada provinciale per Novara 4 Romentino; Ist. Professionale Ravizza (sede) - Baluardo Massimo d'azeglio 3 Novara e Ist. Prof. Ind. Alberghiero Ravizza - C.so risorgimento 405 Novara- Vignale

Importo stimato del Servizio in affidamento: €
39.500,00
Importo dei lavori 0

Procedura di affidamento: Affidamento diretto

Termine per presentazione offerta: 09.04.2018

Criterio affidamento: Ribasso sul prezzo

1) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n °973/2016 (paragrafi 2.1 e 2.2).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..." .

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: "*Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...*".

2) L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri".

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:

2.1 "... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016...".

2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...".

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : "*... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"(consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), **NON** è stata fornita adeguata motivazione.

L'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (criterio del minor prezzo) "**... ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta...**". L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n °1005/2016, Capitolo I- quadro normativo, dove viene ribadita la necessità che le stazioni appaltanti motivino il ricorso al criterio del minor prezzo, che sancisce di fatto una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11) Il tempo per lo svolgimento del servizio **NON** è congruo, in relazione alla prestazioni richieste.

La normativa vigente non affronta l'argomento, che viene tuttavia trattato dall'AVCP con la delibera n °84/2011, con la quale si evidenzia che "**... Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione...**"